



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE
Servizi Assistenziali, Educativi,
Culturali e Tempo Libero
Ufficio Servizi Sociali

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO CON TRE O PIU' MINORI (L. 448/98) – ANNO 2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI CULTURALI E TEMPO LIBERO

VISTO l'art.65 della Legge 23.12.1998 n.488 e ss.ii.mm.;

VISTO l'art.14 del D.P.C.M. n.452 del 21.12.2000;

VISTO il D.P.C.M. n.337 del 25.5.2001;

VISTA la Circolare I.N.P.S. n.55 del 8.3.2017;

RENDE NOTO

Per l'anno 2017 l'assegno al nucleo familiare numeroso (con 3 o più figli minori) concesso dal Comune e pagato dall' INPS è pari a complessivi € 1836,90 (assegno mensile € 141,30 per un massimo di 13 mensilità). Tale importo può essere ridotto nei casi previsti dalla Legge.

L'assegno può essere richiesto in presenza dei seguenti requisiti:

- essere cittadina/o di un paese dell'Unione Europea oppure rientrare in almeno una delle seguenti casistiche da documentarsi a cura del/la richiedente:
- essere titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- essere familiare di cittadini dell'Unione Europea o di cittadini stranieri titolari del diritto di soggiorno di lungo periodo o permanente;
- essere titolare di permesso di soggiorno in qualità di rifugiato politico (o superstita di rifugiati politici);
- essere titolare di protezione sussidiaria;
- essere cittadina/lavoratrice o familiare/superstita di cittadino/lavoratore con nazionalità marocchina, tunisina, algerina o turca;
- essere titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro o essere familiare di titolare di permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro ad eccezione delle categorie escluse dal D.Lgs. 40/2014;
- aver soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell'Unione Europea o essere familiare o superstita di persona che ha soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell'Unione Europea;
- essere apolide o familiare/superstita di apolide.

Il/La richiedente deve inoltre:

- essere residente nel Comune di Ortona al momento della domanda;
- avere almeno 3 figli di età inferiore ad anni 18 al momento della domanda (per figli si intendono quelli naturali, adottivi o in affidato preadottivo);
- avere un valore ISEE del nucleo familiare richiedente inferiore o pari a € 8.555,99.

La domanda devono essere presentate con attestazione ISEE predisposta ai sensi del DPCM 159/2013; è pertanto necessario richiedere espressamente un ISEE per prestazioni agevolate relative a minorenni (ISEE MINORI), qualora si rientri nelle casistiche previste dalla legge per questa tipologia.

La domanda per l'anno 2017 deve essere compilata su apposito modulo e presentata entro il 31/01/2018

I cittadini interessati potranno ritirare il modulo di domanda presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Ortona sito in C.so Matteotti o presso l'Ufficio Protocollo sito in Via Cavour negli orari di apertura degli stessi, ovvero scaricarlo dal sito internet www.comuneortona.ch.it

La domanda debitamente compilata e corredata degli allegati richiesti dovrà essere consegnata

protocollo@pec.comuneortona.ch.it ovvero inviata per posta raccomandata al seguente indirizzo:
Comune di Ortona, Via Cavour n.24 – 66026 Ortona (Chieti).

Ortona, lì 17 marzo 2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI
CULTURALI E TEMPO LIBERO

(Dott. Domenico Galanti)





CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE
Servizi Assistenziali, Educativi,
Culturali e Tempo Libero
Ufficio Servizi Sociali

ASSEGNO DI MATERNITA' PER MADRI DISOCCUPATE CON FIGLI NATI NELL'ANNO 2017

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI SOCIALI CULTURALI E TEMPO LIBERO

VISTO l'art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53»;

VISTO l'art. 13 del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modificazioni, recante: «Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della L. 23 dicembre 1998, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della L. 23 dicembre 1998, n. 448»;

VISTA la Circolare I.N.P.S. n.55 dell'8.3.2017;

RILEVATO che il Dipartimento delle politiche per la famiglia ha comunicato che la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati è risultata pari allo 0,1 per cento;

RENDE NOTO

- con effetto dal 1 gennaio 2017 e con scadenza al 31 dicembre 2017 la domanda di concessione dell'assegno di maternità deve essere presentata dai soggetti aventi diritto, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso nella famiglia, in caso di affidamento preadottivo o di adozione;

- ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, hanno diritto all'assegno le donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ovvero cittadine extracomunitarie in possesso dello status di rifugiate politiche (comunicato INPS n. 12712/2007) che non beneficiano dell'indennità di cui agli artt. 22, 66 e 70 del sopracitato D.Lgs. n. 151/2001; hanno altresì diritto all'assegno le cittadine extracomunitarie in possesso della vecchia carta di soggiorno, sempreché la stessa risulti ancora valida alla data di presentazione della domanda di assegno, nonché le cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione (o italiano), di durata quinquennale, nonché le cittadine in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui agli artt. 10 e 17 del D.Lgs. 06.02.2007, n. 30 (Circolare INPS 9 marzo 2010, n. 35);

- in caso di abbandono del figlio da parte della madre, di decesso, o di minore età della stessa ovvero di affidamento esclusivo al padre, hanno diritto, all'assegno, i soggetti di cui all'art. 11, comma 1, lettere a), b), c) del D.M. n. 452/2000;

- in caso di minore età della madre o di entrambi i genitori del nascituro, possono presentare domanda per accedere al beneficio che occupa uno dei nonni materni;

- l'assegno verrà corrisposto dall'I.N.P.S. mediante bonifico, nell'importo di €338,89 mensili (per 5 mensilità pari a € 1.694,45) per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso dell'anno 2017 al netto di eventuali trattamenti previdenziali o economici di maternità già spettanti o percepiti nel periodo di astensione obbligatoria;

- il valore della situazione economica equivalente per le domande relative ai nati nell'anno 2017, è pari ad € 16.954,95;

- il valore dell'indicatore della situazione economica riparametrato viene determinato in base alla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, applicando la formula di cui all'allegato A al D.M. 21 dicembre 2000, n. 452.

I cittadini interessati potranno ritirare il modulo di domanda presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Ortona sito in C.so Matteotti o presso l'Ufficio Protocollo sito in Via Cavour negli orari di

La domanda, debitamente compilata e corredata degli allegati richiesti, dovrà essere consegnata all'Ufficio protocollo dell'Ente o trasmessa tramite p.e.c. all'indirizzo: protocollo@pec.comuneortona.ch.it ovvero inviata per posta raccomandata al seguente indirizzo: Comune di Ortona, Via Cavour n.24 – 66026 Ortona (Chieti).

Ortona, li 17 marzo 2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI
CULTURALI E TEMPO LIBERO
(Dott. Domenico Galanti)

